

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Dotazione finanziaria

Articolo 4 Soggetti beneficiari

Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo

Articolo 6 Spese ammissibili

Articolo 7 Intensità del contributo

Articolo 8 Criteri di priorità

Articolo 9 Presentazione della domanda

Articolo 10 Istruttoria e concessione del contributo

Articolo 11 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

Articolo 12 Modifiche agli interventi

Articolo 13 Variazioni soggettive

Articolo 14 Rendicontazione

Articolo 15 Proroghe

Articolo 16 Erogazione in via anticipata

Articolo 17 Erogazione dell'acconto

Articolo 18 Erogazione del saldo

Articolo 19 Cumulo degli aiuti

Articolo 20 Disposizioni finali

Allegato A Modello di delega dei proprietari

Allegato B Cartografia delle aree di interfaccia

Allegato C Punteggi relativi ai criteri di priorità

Allegato D Domanda di contributo

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 7 novembre 2019, n.17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), le modalità e i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi nelle aree del territorio regionale ricomprese nelle zone di pericolosità alta e media della Carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata al Piano regionale antincendio boschivo, di cui agli articoli 7 e 22 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi) e pubblicata sul sito della Regione alla pagina: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA36/allegati/Carta_della_pericolositx_old_2020.jpg

Articolo 2. Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2831/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2013.

Articolo 3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 900.000,00 per l'anno 2025.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo:

- a) i soggetti privati e pubblici proprietari di foreste situate nelle aree di cui all'articolo 1;
- b) i soggetti privati o pubblici che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi oggetto del contributo. La delega, redatta secondo il modello allegato A al presente bando, deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dagli interventi, come definiti dall'articolo 5;
- c) i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali situate nelle aree di cui all'articolo 1;
- d) gli enti locali;
- e) gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nelle aree di cui all'articolo 1, limitatamente a interventi che rientrino nell'ordinaria amministrazione dei beni a meno che non sia stata loro riconosciuta la straordinaria amministrazione;
- f) gli enti esponenziali della proprietà collettiva aventi titolo ad eseguire gli interventi nelle aree di cui all'articolo 1.

2. In caso di procedimenti giudiziari in corso o contestazioni in merito alla titolarità o all'utilizzo dei beni, è necessaria la presentazione di un nulla osta all'effettuazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo da parte di tutti i soggetti coinvolti. La sottoscrizione del nulla osta è finalizzata unicamente a garantire in tempi congrui la tutela e la gestione del territorio e non ha alcun effetto ai fini dell'accertamento della proprietà dei beni.

3. È esclusa dal sostegno la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5. Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di prevenzione antincendio boschivo consistenti in:

- a) manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo-pastorale di accesso alle foreste per una lunghezza minima di 500 metri, mediante:
 - 1) taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente sul sedime della strada, con eventuale asportazione delle ceppaie e degli apparati radicali;
 - 2) taglio della vegetazione arborea e arbustiva, qualora presente, per una fascia di almeno 3 metri dai bordi della strada;
 - 3) potatura dei rami di esemplari arborei cresciuti nelle fasce adiacenti oltre i 3 metri dai bordi della strada che possano ostacolare il transito dei mezzi antincendio boschivo.

b) nelle aree boscate, taglio selettivo della vegetazione arborea e arbustiva per la realizzazione di fasce di protezione nelle aree di interfaccia, come individuate dalla cartografia allegato B al presente bando, fino ad una distanza massima di 50 mt dalle abitazioni e dalle infrastrutture costituenti l'obiettivo da proteggere, per una superficie accorpata non inferiore ai 5000 mq con le seguenti modalità:

- 1) riduzione o ripulitura della vegetazione arbustiva;
- 2) diradamento e spalcatura della vegetazione arborea, con particolare riguardo alle conifere e alle specie a elevata infiammabilità;
- 3) taglio e asportazione delle piante arboree secche o deperienti;
- 4) asporto o cippatura in loco del materiale vegetale proveniente dai tagli della vegetazione arbustiva e dalle potature.

c) nelle aree prative e pascolive attigue al bosco in fase di incespugliamento, ricomprese nelle aree di interfaccia di cui all'allegato B, mantenimento di aree aperte attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva finalizzati alla salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture, per una superficie accorpata non inferiore ai 2000 mq.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con i programmi e gli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi definiti nel Piano regionale antincendio boschivo, pubblicato sul sito della Regione alla pagina: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA36/allegati/Piano_Regionale_Antincendio.pdf, e nel rispetto di quanto prevedono il Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) approvato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. (di seguito Regolamento forestale) e la normativa vigente in materia di immissione sul territorio dell'Unione europea di legno e prodotti da esso derivati. Non è consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

3. Nelle aree oggetto di intervento dovranno essere tagliati gli esemplari di *Ailanthus altissima* e dovranno essere attuate azioni di contrasto alle altre specie esotiche invasive di rilevanza unionale previste dal Reg. (UE) 1143/2014, già presenti in Friuli Venezia Giulia, così come indicato dalla Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive (2021-2026) approvata con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2020, n. 1257, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 n. 811.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'intervento, a seconda della dimensione del legname, tutto il materiale vegetale proveniente dai tagli e dalle potature dovrà essere asportato o tritato in loco, in modo da non costituire un potenziale pericolo per lo sviluppo o la propagazione degli incendi.

5. Sono ammissibili al contributo gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di contributo.

6. Non sono ammissibili a contributo:

- a) gli interventi di potatura effettuati con la tecnica del treeclimbing;
- b) l'esbosco del legname di risulta con elicottero.

Articolo 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5;
- b) le spese tecniche di progettazione e direzione lavori degli interventi di cui all'articolo 5, nella misura del 10% delle spese di cui alla lettera a).

2. Le spese di cui al comma 1 sono preventivate e quantificate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo, di cui all'articolo 9, attraverso la seguente documentazione:

- a) per le spese di esecuzione di cui al comma 1, lettera a):
 - 1) sulla base delle voci di costo contenute nel Prezzario regionale dei lavori pubblici vigente alla data di pubblicazione del presente bando;

2) nel caso in cui la voce di costo non sia contenuta nel Prezzario regionale dei lavori pubblici, sulla base di computo metrico estimativo e analisi dei prezzi sottoscritti da un tecnico abilitato;

b) per le spese tecniche di cui al comma 1, lettera b): preventivo di spesa redatto dal professionista, datato e intestato al beneficiario, contenente la descrizione sintetica dell'attività da svolgere.

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) i contributi in natura;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature.

Articolo 7. Intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso in misura pari al 90% dei costi ammissibili.

2. Il costo massimo ammissibile per ogni soggetto richiedente è 75.000,00 euro.

Articolo 8. Criteri di priorità

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri di priorità, i cui punteggi sono individuati nell'allegato C, che sussistono al momento della presentazione della domanda:

- a) grado di pericolosità delle aree di intervento;
- b) categoria forestale;
- c) presenza di Aree Natura 2000;
- d) realizzazione di interventi nelle aree di interfaccia;
- e) presenza di più tipologie di intervento;
- f) dimensione della superficie di intervento;
- g) lunghezza della viabilità interessata dagli interventi;

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 35 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 9. Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fino al 30 giugno 2025.

2. La domanda di contributo è redatta secondo il modello allegato D ed è presentata all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito Ispettorato, mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono certificate dal file generato dal sistema di protocollazione informatica contenente le informazioni relative alla spedizione del messaggio PEC.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

- a) atti di delega, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
- b) nulla osta all'effettuazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo da parte di tutti i soggetti coinvolti, nel caso di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) o dichiarazione di taglio (DT) nei casi previsti dal Regolamento forestale, o relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali o tavolari, sottoscritti da un tecnico abilitato;
- d) quadro riepilogativo delle spese;

- e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis, pubblicata sul sito della Regione all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/>;
- f) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;
- g) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% prevista sui contributi dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicata sul sito della Regione all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/>;
- h) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale.

Articolo 10. Istruttoria e concessione del contributo

1. L'Ispettorato, entro settantacinque giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
 - a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) predispone ed invia al Servizio foreste, di seguito Servizio, l'elenco delle domande ammissibili a contributo e l'elenco di quelle non ammissibili, con l'evidenza di denominazione completa del beneficiario e dell'intervento, costo dichiarato, costo ammissibile, punteggio assegnato in base all'articolo 11, data e ora di arrivo, numero di protocollo.
2. Il Direttore del Servizio, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera c), approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e la pubblica sul sito internet della Regione.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Direttore del Servizio adotta i decreti di concessione dei contributi e li trasmette ai beneficiari e, per conoscenza, all'Ispettorato.
4. Gli interventi sono conclusi e rendicontati entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.

Articolo 11. Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni domanda facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato C, in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 8.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 12. Modifiche agli interventi

1. Le modifiche degli interventi sono preventivamente autorizzate dall'Ispettorato, a seguito di richiesta del beneficiario, trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) e corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione tecnica relativa alle modifiche stesse.
2. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche del quadro economico complessivo dell'intervento di valore pari o inferiore al 10 per cento dell'importo ammesso a contributo.
3. Le modifiche autorizzate possono comportare la riduzione del contributo concesso e non ne determinano in alcun caso l'aumento.
4. Non sono autorizzabili modifiche agli interventi che comportino una riduzione del punteggio al di sotto del limite minimo di 35 punti.

Articolo 13. Variazioni soggettive

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario il contributo concesso o erogato è confermato in capo al subentrante a condizione che:

- a) presenti domanda di subentro all'Ispettorato;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- c) prosegua la realizzazione dell'intervento;
- d) rispetti il vincolo di destinazione di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000;
- e) nel caso in cui il beneficiario abbia natura di impresa, sia mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

2. La domanda di subentro riporta gli estremi dell'atto relativo alla variazione di cui al comma 1 e alla stessa è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di cui al comma 1, lettera d).

3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2:

- a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
- b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
- c) comunica al Servizio la conclusione dell'istruttoria, allegando la domanda di subentro.

4. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di subentro del beneficiario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, lettera c), e lo trasmette al subentrante e, per conoscenza, all'Ispettorato.

5. Il presente articolo non si applica se il contributo è concesso a persone fisiche.

Articolo 14. Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari presentano all'Ispettorato la seguente documentazione:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa (fattura elettronica o altra equivalente documentazione fiscale, bonifico o ricevuta bancaria attestante il pagamento) corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- c) relazione tecnica descrittiva degli interventi eseguiti, sottoscritta da tecnico abilitato;
- d) eventuale quadro di raffronto nel caso di modifiche degli interventi finanziati.

Articolo 15. Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro trenta giorni prima del termine di conclusione indicato dal decreto di concessione.

2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, invia il parere al Servizio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 16. Erogazione in via anticipata

1. Il beneficiario può chiedere l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso.

2. La domanda è presentata all'Ispettorato tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredata da fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di erogazione in via anticipata entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 17. Erogazione dell'acconto

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un acconto del contributo dopo aver sostenuto almeno il 50% dei costi ammissibili.

2. La liquidazione dell'acconto è comprensiva dell'eventuale erogazione in via anticipata.

3. La domanda di liquidazione dell'acconto è presentata all'Ispettorato tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 14, comma 1.

4. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione dell'acconto entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 18. Erogazione del saldo

1. La domanda di liquidazione del saldo è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 14, comma 1.

2. L'Ispettorato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione del saldo entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 19. Cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti o assegnazioni, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, quelli previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani) e dalla legge regionale 9/2007, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Articolo 20. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 17/2019 e della legge regionale 7/2000.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

(da compilarsi da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dall'intervento finanziato)

articolo 4, comma 1, lettera b), del Bando

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il __/__/__

codice fiscale _____ telefono: _____

e-mail: _____ PEC: _____

in qualità di:

persona fisica

legale rappresentante di: denominazione _____ con sede legale a _____ in via/piazza _____ n° _____

codice fiscale _____ P.IVA. _____, Telefono: _____

e-mail: _____ PEC: _____

DICHIARA

(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

di essere proprietario

di essere comproprietario

delle aree interessate dagli interventi di prevenzione antincendio boschivo individuate catastalmente:

COMUNE CENSUARIO	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUB

(se comproprietario) di agire anche in nome e per conto degli altri comproprietari.

DELEGA

_____ alla presentazione della domanda di contributo e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo.

Luogo e data _____

(firma)

CARTOGRAFIA DELLE AREE DI INTERFACCIA

articolo 5, comma 1, lettere b) e c), del Bando



BandoContributiAIB
TRueOrto.pdf



BandoContributiAIBShape.zip

PUNTEGGI RELATIVI AI CRITERI DI PRIORITÀ

articolo 8, comma 1, del Bando

Criterio		Descrizione	Punteggio
a	Intervento in aree del territorio regionale ricomprese nella Carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata al Piano regionale antincendio boschivo, di cui agli articoli 7 e 22 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17	Intervento in aree a pericolo alto	15
		Intervento in aree a pericolo medio	10
b	Interventi di cui alle lettere a) e b) per categoria forestale	Intervento che interessa formazioni forestali con copertura di conifere ad elevata pirofilia (quali il pino silvestre o il pino nero di origine naturale o artificiale) superiore al 50%	15
c	Intervento ricompreso all'interno delle aree Rete Natura 2000		5
d	Interventi localizzati nelle aree di interfaccia funzionali alla protezione di (punteggi non cumulabili, selezionare la fattispecie più aderente al progetto)	Aree urbane, ospedali, impianti industriali, ferrovie, campeggi, stazioni di rifornimento, depositi di carburante	15
		Elettrodotti, autostrade e strade	10
		Antenne, impianti di risalita, porti, aeroporti	5
e	Pluralità di interventi	integrazione di tre tipologie di intervento (art. 5 lettere a+b+c)	15
		integrazione di due tipologie di intervento (art 5 lettere a+b / a+c / b+c)	10
f	Interventi di cui alle lettere b) e c) che prevedono una superficie di intervento	superiore a 5 ettari	20
		compresa tra 2 e 5 ettari	15
		inferiore a 2 ettari	10
g	Interventi di cui lettera a) che prevedano una lunghezza	maggiore di 2km	15
		tra 1 e 2 km	10
		minore di 1 km	5

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

articolo 9, comma 2, del Bando

All'Ispettorato Forestale

di _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il __/__/__,

Codice Fiscale _____ telefono: _____

e-mail: _____ PEC: _____

in qualità di

- persona fisica
- legale rappresentante di (denominazione) _____
con sede legale a _____ CAP _____ in via/piazza _____ n° _____,
Codice Fiscale _____, P.IVA. _____
Telefono: _____ e-mail: _____
PEC: _____

in qualità di:

- proprietario
- comproprietario
- delegato
- possessore o titolare, singolo o associato, della gestione di superfici forestali
- ente locale
- ente esponenziale della collettività denominata _____
- titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva _____

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione di un intervento di prevenzione antincendio di cui all'articolo 5 del Bando, descritto e rappresentato graficamente nella documentazione allegata alla presente domanda:

manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo-pastorale di accesso alle foreste per una lunghezza minima di 500 metri, mediante:

- 1) taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente sul sedime della strada, con eventuale asportazione delle ceppaie e degli apparati radicali;
- 2) taglio della vegetazione arborea e arbustiva per una fascia di almeno 3 metri dai bordi della strada;
- 3) potatura dei rami di esemplari arborei cresciuti nelle fasce adiacenti oltre i 3 metri dai bordi della strada che possano ostacolare il transito dei mezzi antincendio boschivo.

nelle aree boscate, taglio selettivo della vegetazione arborea e arbustiva per la realizzazione di fasce di protezione nelle aree di interfaccia, come individuate dalla cartografia allegato B al presente bando, fino ad una distanza massima di 50 mt dalle abitazioni e dalle infrastrutture costituenti l'obiettivo da proteggere, per una superficie accorpata non inferiore ai 5000 mq con le seguenti modalità:

- 1) riduzione o ripulitura della vegetazione arbustiva;

- 2) diradamento e spalcatura della vegetazione arborea, con particolare riguardo alle conifere e alle specie a elevata infiammabilità;
- 3) taglio e asportazione delle piante arboree secche o deperienti;
- 4) asporto o cippatura in loco del materiale vegetale proveniente dai tagli della vegetazione arbustiva e dalle potature.

nelle aree prative e pascolive attigue al bosco in fase di incespugliamento, ricomprese nelle aree di interfaccia di cui all'allegato B, mantenimento di aree aperte attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva finalizzati alla salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture, per una superficie accorpata non inferiore ai 2000 mq.

DICHIARA

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronti di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci e ovvero tra coniugi, parenti e affini sono al secondo grado e che tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

ALLEGA:

- a) atti di delega, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
- b) nulla osta all'effettuazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo da parte di tutti i soggetti coinvolti, in caso di procedimenti giudiziari in corso o contestazioni in merito alla titolarità o all'utilizzo dei beni;
- c) progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) o dichiarazione di taglio (DT) nei casi previsti dal Regolamento forestale, o relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali o tavolari, sottoscritti da un tecnico abilitato;
- d) quadro riepilogativo delle spese;
- e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis;
- f) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;
- g) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% prevista sui contributi dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imprese sui redditi);
- h) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta con firma digitale.

Luogo e data _____

(firma)

dichiarazione è sottoscritta con firma digitale e trasmessa in formato elettronico o sottoscritta con forma autografa e trasmessa con allegata la fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE